



N. del Reg. 41

COMUNE DI SASSARI

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: ADESIONE ALLA "ROTTAMAZIONE QUINQUIES" - APPLICAZIONE AI CARICHI RELATIVI ALLE ENTRATE COMUNALI AFFIDATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMIDA 82 A 101, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. ARTICOLO 10-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38, CONVERTITO IN LEGGE 22 MAGGIO 2026, N. 88 -

Sessione straord. urgente convocazione prima seduta pubblica

L'anno duemilaventisei addì nove del mese di luglio

in Sassari e nella sala delle adunanze del Consiglio previ avvisi, diramati a termini di regolamento, si è riunito il Consiglio di questo Comune e sono intervenuti i Signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
Arru Eugenio	P	-	Lucchi Clemente Niccolò	P	-	Pipia Francesco	P	-
Azara Angelo	P	-	Luisi Christian	P	-	Planetta Antonio	P	-
Azzena Giovanni	P	-	Manai Ferretti Stefano	-	A	Ponti Alessandro	P	-
Bazzoni Pierpaolo	P	-	Mascia Giuseppe (Sindaco)	P	-	Ribichesu Nicola	P	-
Bindi Barbara	P	-	Masia Giovanna	P	-	Rubattu Anna Paola	P	-
Boiano Alessandro	P	-	Musio Chiara Maria Regina	P	-	Ruju Stefano	P	-
Brianda Mariano	P	-	Onida Gianluigi	P	-	Sardara Carlo Andrea	P	-
Cadeddu Roberto	P	-	Pani Walter Oreste	P	-	Sassu Antonio	P	-
Chelo Gianluca	P	-	Paoni Antonio	P	-	Serratrice T. Rossana	P	-
Corda Alessandra	P	-	Pedoni Pietro	P	-	Tedde Gian Franco	P	-
Delogu Melania	P	-	Piga Noemi	-	A	Usai Maurizio	-	A
Fois Antonietta	P	-	Pingerna Mario	P	-			

Sono presenti tutte le Assessore e tutti gli Assessori.

PRESIDENTE Dott. Mario Pingerna

con la partecipazione della
V. SEGRETARIA GENERALE Dott.ssa Daniela Marcellino

In continuazione di seduta, il Presidente, posto in trattazione l'argomento in oggetto, cede la parola all'assessore al bilancio e tributi Masala per l'illustrazione.

L'Assessore al bilancio Masala illustra la proposta di deliberazione al Consiglio.

Nel corso dell'intervento dell'assessore al bilancio Masala, è uscito dall'aula il consigliere Azzena.

Il Presidente apre la fase della discussione generale.

Interviene la consigliera Corda.

Per il contenuto dell'illustrazione e dell'intervento, si rinvia alla registrazione su supporto informatico, che costituisce documentazione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Il Presidente, poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire nel dibattito o per dichiarazioni di voto, invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 6289 in data 4 giugno 2026 di cui all'oggetto, presentata dall'assessore al bilancio e tributi;

Premesso che:

- le disposizioni dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, hanno introdotto una nuova definizione agevolata per i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, limitatamente a specifiche fattispecie riguardanti carichi erariali e previdenziali, con esclusione delle entrate affidate dagli enti locali (cosiddetta rottamazione *quinquies*);
- il decreto legge 27 marzo 2026, n. 38 convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88 prevede, all'articolo 10 - *quinquies*, la facoltà, anche per gli enti locali, di applicare le disposizioni relative alla definizione agevolata come disciplinata dall'articolo su richiamato, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, risultanti dai carichi affidati all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- l'articolo 1 - *sexies* del decreto legge 30 aprile 2026 n. 63, come convertito dalla legge 25 giugno 2026 n. 113, interviene sul citato articolo 10 - *quinquies* del decreto legge n. 38/2026 incidendo in modo significativo sul profilo temporale dell'intera procedura di definizione agevolata dei carichi degli enti territoriali, prevedendo una proroga dei termini nello stesso contenuti e consentendo agli enti territoriali di adottare e comunicare le delibere di adesione (secondo modalità già pubblicate dal Ader) entro il 31 luglio 2026; conseguentemente, il testo originario del decreto legge n. 38/2026 subisce le necessarie modifiche per adeguare il calendario degli adempimenti;

Considerato che:

- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione ed al suo successivo accoglimento il debitore sarà tenuto a versare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica;

- sono pertanto non dovuti gli importi originariamente determinati a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10 - *quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992 - diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie - la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, D.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025 precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- gli effetti di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 gennaio 2027;
- a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito *internet* istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che la stessa Agenzia delle Entrate – Riscossione pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale entro il 15 ottobre 2026; tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 15 dicembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno 2027 e quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027;
- entro il 28 febbraio 2027, ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 10 - *quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi

oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo;

Considerato inoltre che:

- l'articolo 10 - *quinquies*, D.L. n. 38 del 2026, come modificato dall'art. 1 - *sexies* del decreto legge 30 aprile 2026, n. 63, prevede al comma 2 che «I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito *internet* istituzionale entro il 15 giugno 2026»;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la deliberazione consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'Ente e che la deliberazione stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione è automaticamente scaricata dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, la stessa Agenzia delle Entrate - Riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun Ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento;

Verificato che l'adesione alla rottamazione da parte del Comune di Sassari può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare crediti comprendenti carichi vetusti di difficile esigibilità, per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente;
- ridurre il contenzioso pendente, prevedendo la rinuncia in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata;
- concorrere positivamente all'equilibrio finanziario e patrimoniale dell'Ente, permettendo l'incasso di residui attivi, con conseguente effetto positivo sul risultato di amministrazione, nel caso di residui già stralciati dal conto del bilancio, ovvero il miglioramento della riscossione in conto residui, con conseguente futura riduzione della quota da accantonare al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- concorrere positivamente all'equilibrio di cassa, mediante introito di somme che altrimenti non sarebbero state incassate;

Appurato che:

- dalle verifiche contabili effettuate sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad euro 39.242.714,42;
- nel rendiconto 2025 del Comune di Sassari, approvato con propria deliberazione n. 22 del 1 aprile 2026, risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'Agenzia delle Entrate - Riscossione per euro 1.347.498,48, essendo i restanti carichi già stati oggetto di stralcio dal conto del bilancio;

- per i residui attivi relativi ai carichi affidati all'Agenzia delle Entrate - Riscossione risultano accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad euro 1.201.489,22;
- l'adesione del Comune di Sassari alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari positivi, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate, mentre per i carichi iscritti a bilancio e non interamente svalutati vi sarebbe una riduzione dei residui attivi, che – una volta depurata da sanzioni e interessi – risulterebbe prevedibilmente pari a circa euro 100.000,00;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, aderire alla facoltà di estensione della definizione agevolata di cui ai commi da 82 a 101 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai debiti relativi alle entrate del Comune di Sassari contenuti nei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 10 - *quinquies* del decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare di comuni e province in materia di entrate;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi dal dirigente del settore Politiche finanziarie e tributarie sulla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Rilevato che, sulla stessa proposta è stato esperito, con esito favorevole, il controllo concomitante di regolarità amministrativa, a cura della Segreteria generale;

Avuto riguardo:

- al parere favorevole espresso dal collegio dei Revisori dei conti in data 19.6.2026;
- al parere favorevole espresso dalla Municipalità della Nurra in data 6.7.2026;
- al parere favorevole rilasciato dalla 2^a Commissione consiliare permanente in data 7.7.2026;

Riconosciuta la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari;

Ravvisata l'opportunità di procedere con urgenza all'approvazione della presente deliberazione per le finalità in oggetto;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano ed accertati con l'assistenza delle scrutatrici, le consigliere Fois, Bindi e Corda, presenti 31 (essendo uscito dall'aula il consigliere Azzena), votanti e favorevoli 30, il Presidente non prende parte alla votazione,

D E L I B E R A

- 1) di fare proprie le premesse narrative e motivazionali che si intendono qui integralmente richiamate e trasposte;
- 2) di approvare, ai sensi dell'articolo 10 - *quinquies*, del decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10 - *quinquies*;
- 3) di inviare copia del presente atto all'Agenzia delle Entrate – Riscossione entro il 31 luglio 2026;

- 4) di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'Ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026;
- 5) di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi espressi per alzata di mano ed accertati con l'assistenza delle sopra citate scrutatrici, presenti 31, votanti e favorevoli 30; il Presidente non prende parte alla votazione,

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune di Sassari.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(firmato digitalmente)

LA VICE SEGRETARIA GENERALE

(firmato digitalmente)

Copia della presente deliberazione sarà affissa in pubblicazione nell'Albo Pretorio *on line* del Comune di Sassari ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e vi resterà per 15 giorni consecutivi.